



COMUNE DI SANLURI

Provincia del Sud Sardegna

Servizio Affari Generali

Ufficio Cultura, Turismo, Sport e Spettacolo
via Carlo Felice, 201 tel 070 93831 fax 070 9383226

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE DI PROPRIETÀ COMUNALE "CAMPU NOU" E SKATE PARK [CIG 75239743C3]

Sommario

Art. 1	Premesse	3
Art. 2	Modalità di gestione del servizio	3
Art. 3	Durata del Servizio	4
Art. 4	Obblighi della Ditta appaltatrice	4
Art. 5	Consegna delle chiavi degli Impianti.....	5
Art. 6	Personale	5
Art. 7	Interventi di manutenzione del Campo da calcio in erba sintetica	6
Art. 8	Attività di ristoro e commerciali.....	6
Art. 9	Oneri a carico del Comune di Sanluri.....	6
Art. 10	Modalità d'uso e accesso agli Impianti e strutture sportive.....	7
Art. 11	Tariffe per l'utilizzo degli Impianti e delle strutture sportive "Campu Nou"	9
Art. 12	Importo dell'appalto	10
Art. 13	Modalità di pagamento	11
Art. 14	Rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro.....	11
Art. 15	Altri obblighi in capo all'Impresa aggiudicataria.....	12
Art. 16	Responsabilità civile e penale – Danni a persone e/o cose – Obblighi assicurativi	12
Art. 17	Inadempienze	13
Art. 18	Risoluzione del contratto	14
Art. 19	Revoca affidamento Gestione	14

Art. 20 Recesso	15
Art. 21 Risoluzione contrattuale.....	15
Art. 22 Controlli e verifiche.....	15
Art. 23 Rapporti tra l'Amministrazione Comunale e la Ditta appaltatrice	16
Art. 24 Pubblicità	16
Art. 25 Riconsegna dei beni mobili ed immobili	16
Art. 26 Divieti	16
Art. 27 Tracciabilità dei flussi finanziari	17
Art. 28 Disposizioni generali e finali	17
Art. 29 Spese di contratto	17
Art. 30 Controversie	17
Art. 31 Tutela della riservatezza	17
Art. 32 Rinvio	18
Art. 33 Responsabile del Servizio e Responsabile del Procedimento	18

Art. 1 Premesse

L'appalto ha per oggetto il servizio di gestione e manutenzione degli Impianti e strutture sportive come di seguito elencati:

1. Complesso sportivo "Campu Nou" via Gramsci snc – ang. via Fausto Coppi n. 2 09025 Sanluri (SU), nel quale sono ubicate le seguenti strutture sportive:

- n. 1 Tensostruttura polivalente coperta con spogliatoi e locali annessi
- n. 1 campo di calcetto in erba sintetica e tribune
- n. 1 pista atletica con fondo sintetico
- n. 1 campo di calcio in erba sintetica con annesse tribune
- n. 1 parco giochi
- n. 1 fabbricato adibito a casa del custode
- n. 2 fabbricati adibiti a spogliatoi completi di servizi per il pubblico e infermeria

oltre ai vari servizi igienici ubicati negli Impianti sportivi

2. Impianto sportivo "Skate Park" via Fausto Coppi 09025 Sanluri (SU)

Sono esclusi dagli obblighi contrattuali derivanti dal presente Appalto la struttura sportiva del Tennis sita nell'Impianto sportivo "Campu Nou", che l'Amministrazione Comunale ha concesso in gestione convenzionata, dal giorno 01.07.2013, all'A.S.D. Tennis Club Sanluri – Sanluri (SU), in attuazione di quanto stabilito con Del. C.C. n. 46 dell'11.06.2013 e successivi provvedimenti attuativi.

Art. 2 Modalità di gestione del servizio

Il servizio di gestione dovrà essere garantito mediante:

Prestazione principale:

Gestione dell'utilizzo da parte dei terzi per la pratica delle attività sportive consentite, secondo i criteri di priorità stabiliti dall'Amministrazione Comunale:

1. *utilizzo da parte dell'Amministrazione Comunale diretto o per attività e/o Manifestazioni patrocinate dalla stessa;*
2. *utilizzo da parte di singoli cittadini;*
3. *utilizzo da parte di Gruppi e Associazioni locali di carattere sportivo, amatoriale, ecc.*
4. *utilizzo per attività degli Istituti scolastici, di ogni ordine e grado;*
5. *utilizzo da parte di minori di anni 18*
6. *utilizzo per Manifestazioni, spettacoli, attività di carattere culturale e ricreativo non sportivo, purché compatibili con le esigenze di conservazione e funzionalità delle strutture e degli Impianti;*
7. *utilizzo da parte di altre tipologie di utenti non aventi sede legale a Sanluri*

Prestazioni secondarie

Gestione e manutenzione degli Impianti sportivi e delle strutture sportive ivi esistenti, nonché degli Impianti di illuminazione e riscaldamento, spogliatoi, docce, servizi igienici, vani accessori delle strutture in oggetto e di tutte le attrezzature ivi esistenti, la cui consistenza e stato di conservazione dovranno essere predisposti dal Servizio Affari Generali.

Art. 3 Durata del Servizio

La durata dell'Affidamento del servizio è stabilita in mesi 36 (trentasei), a far data dal 01.09.2018 e fino al 31.08.2021.

Art. 4 Obblighi della Ditta appaltatrice

Alla Ditta appaltatrice, spetta:

- 1) la vigilanza per l'intero periodo di affidamento dell'Impianto sportivo "Campu Nou" e delle sue pertinenze (a tal fine, all'interno dell'Impianto è destinato un alloggio per lo svolgimento dell'attività di vigilanza), con obbligo di presenza di personale **per almeno 5 ore giornaliere** e comunque secondo le fasce di servizio determinate, con cadenza trimestrale, e comunicate dal Responsabile del Servizio;
- 2) la vigilanza dell'Impianto "Skate Park";
- 3) l'apertura e chiusura quotidiana degli ingressi agli Impianti;
- 4) esporre all'ingresso degli Impianti sportivi in modo ben visibile al pubblico le tariffe da applicarsi all'utilizzo dell'impianto, determinate dall'Amministrazione Comunale e rimosse dall'aggiudicataria. L'Impianto "Skate Park" è escluso dalla tariffazione in quanto liberamente utilizzato
- 5) garantire l'istituzione di un idoneo servizio di Info point/Segreteria per le informazioni, prenotazioni ed ogni altra necessità da parte degli utenti degli impianti, da attivare anche con tutti i moderni di messaggistica e *social media*; l'affidatario rende noti all'esterno e comunica all'Amministrazione Comunale gli orari di funzionamento e qualsiasi variazione in merito;
- 6) la vigilanza sul corretto utilizzo degli Impianti sportivi unitamente ai locali annessi (spogliatoi, servizi igienici, ecc...) da parte degli utilizzatori con obbligo di segnalazione all'Amministrazione Comunale di eventuali danni da loro causati (in mancanza di tale comunicazione, il risarcimento danni sarà richiesto all'affidatario; si precisa a tal proposito l'importanza della segnalazione dell'eventuale guasto indipendentemente dalla responsabilità effettiva da parte dell'affidatario del danno rilevato);
- 7) l'obbligo e l'onere economico del rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza. L'aggiudicatario si assume, inoltre, l'onere di porre in atto tutte le misure precauzionali e gestionali atte ad impedire danni ed infortuni. In caso di pericolo alla incolumità delle persone dovrà provvedere immediatamente, a sua cura e spese, dandone comunicazione all'Amministrazione Comunale, ai necessari transennamenti e/o limitazioni e provvedimenti temporanei necessari alla messa in sicurezza, fino all'esecuzione delle opere necessarie per rimuovere il pericolo;
- 8) l'obbligo e l'onere economico di nominare il Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- 9) nominare la figura di "Responsabile degli Impianti sportivi", figura che può essere anche differente dal legale Rappresentante dell'Impresa (fatte salve le relative responsabilità penali e civili dello stesso) e che dovrà essere considerato il Responsabile unico nei confronti del Comune concedente il servizio e con compiti di raccordo operativo con l'Ufficio Sport e l'Ufficio Tecnico del Comune;
- 10) la verifica ed il collaudo periodico dei sistemi di sicurezza interni ed esterni e della rete antincendio. L'impresa aggiudicataria deve tenere il Registro delle verifiche periodiche dei sistemi di prevenzione;
- 11) gli oneri relativi all'acquisto del combustibile per il funzionamento delle attrezzature per le manutenzioni (tosaerba, decespugliatore, etc.), e del gruppo elettrogeno di alimentazione d'emergenza, al pagamento della tassa rifiuti, relativamente agli spazi non destinati istituzionalmente alla attività sportiva (es. chioschi, punto ristoro, punto vendita)
- 12) l'accensione e lo spegnimento dell'illuminazione degli Impianti sportivi "Campu Nou";
- 13) la verifica ed il controllo delle autorizzazioni all'uso degli Impianti;
- 14) la pulizia degli Impianti da gioco e spazi annessi;
- 15) la pulizia dei locali adibiti a servizi e spogliatoi e la disinfestazione degli stessi ove necessaria;
- 16) la pulizia delle aree circostanti gli Impianti di gioco, comprese le gradinate e gli spazi adibiti agli spettatori, dei viali di accesso a delle aree adiacenti gli immobili;
- 17) la pulizia delle superfici finestrate dei fabbricati;

- 18) il controllo periodico dell'efficienza degli impianti con obbligo di segnalazione all'Amministrazione Comunale degli interventi che si dovessero rendere necessari e non rientranti nelle competenze contrattuali dell'Affidatario;
- 19) il controllo periodico degli scarichi e manutenzione ordinaria degli stessi;
- 20) la riparazione di tutte quelle parti degli immobili compresi gli impianti elettrici, idrici e fognari necessari per mantenere gli impianti in stato di efficienza;
- 21) la manutenzione delle recinzioni;
- 22) verifica e controllo tracciatura del campo di calcetto;
- 23) la tinteggiatura interna dei locali dei fabbricati facenti parte del Complesso sportivo (con cadenza almeno annuale);
- 24) la verniciatura delle recinzioni, con cadenza annuale entro il mese di aprile;
- 25) effettuare il controllo periodico della funzionalità di tutte le attrezzature assegnate.

Inoltre, competono alla Ditta appaltatrice gli oneri relativi alla manutenzione ordinaria degli Impianti e delle strutture sportive tali da garantirne la normale funzionalità ed il buono stato di conservazione, eccetto quelle connesse alla normale usura del tempo e le competenze previste dal successivo art. 9

Art. 5 Consegna delle chiavi degli Impianti

L'Amministrazione Comunale fornisce alla Ditta affidataria copia delle chiavi necessarie.

È fatto divieto di fabbricare altre copie di chiavi, da consegnare ad altri gruppi fruitori degli Impianti, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, cui dovranno essere comunicati gli estremi anagrafici dei possessori di dette chiavi.

Art. 6 Personale

L'Affidatario può utilizzare proprio personale volontario o personale esterno, purché in regola con le normative vigenti in merito a ciascuna posizione; altresì si impegna ad applicare, per il personale utilizzato nella gestione, le normative regionali e nazionali vigenti nel settore.

Il soggetto gestore si impegna espressamente a garantire che il personale utilizzato abbia tutte le assicurazioni previdenziali, assistenziali ed antinfortunistiche previste dalle vigenti disposizioni di legge e pertanto espressamente solleva l'Amministrazione Comunale dal rispondere, sia agli interessati sia ad altri soggetti, in ordine alle eventuali retribuzioni ordinarie e/o straordinarie nonché alle assicurazioni per il personale suddetto. Nel caso in cui sia impiegato personale dipendente, devono essere applicati i CCNL di categoria.

L'affidatario dovrà garantire il servizio con il seguente personale, composto almeno dalle seguenti figure professionali:

- | | | |
|---|-----------------------------------|----------------------------|
| – | n. 1 Coordinatore | minimo 6 ore/sett. |
| – | n. 1 Operaio specializzato | minimo 10 ore/sett. |
| – | n. 1 Operaio generico | minimo 24 ore/sett. |

La sostituzione del personale potrà avvenire solo per validi e giustificati motivi nel pieno rispetto della normativa vigente.

L'Impresa affidataria è obbligata a comunicare alla Stazione appaltante entro 7 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione i nominativi e la relativa documentazione del personale che si intende assumere per l'espletamento del servizio; qualunque variazione sui nominativi dovrà essere comunicata all'Amministrazione.

L'affidatario ha l'obbligo di assicurare sempre un regolare funzionamento di tutti i servizi, tenendo costantemente adibito ad essi personale idoneo per numero e qualifica.

L'Affidatario deve garantire l'effettuazione del servizio indipendentemente dalle ferie, malattia, infortuni o altro; a questo proposito, qualora la carenza o l'indisponibilità temporanea di personale non permettano il normale espletamento dei servizi, deve essere cura dell'Appaltatore provvedere immediatamente con altro personale dipendente o assunto a termine, senza alcun onere per l'Amministrazione aggiudicatrice.

Il personale in servizio dovrà mantenere un contegno corretto e riguardoso verso il pubblico e verso le autorità.

L'Amministrazione Comunale potrà pretendere la sostituzione di coloro che non osservassero siffatto contegno o fossero abitualmente trascurati nel servizio o usassero linguaggio scorretto e riprovevole.

L'affidatario si impegna, altresì, a multare su segnalazione del Comune il personale che abbia commesso scorrettezza. Il personale dovrà essere fornito di divisa e cartellino nominale di riconoscimento.

L'Impresa aggiudicataria dovrà rispettare, inoltre, se tenuta, le norme di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

È fatto carico alla stessa di dare piena attuazione nei riguardi del personale dipendente e, se costituita in forma di società cooperativa, anche nei confronti dei soci lavoratori impiegati, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e a ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso, sollevando il Comune di Sanluri da qualsiasi responsabilità nei confronti dei lavoratori, dipendenti e soci, e assumendosi integralmente l'onere del corretto trattamento retributivo, contributivo, assistenziale, anche in sede di contenzioso del lavoro.

Art. 7 Interventi di manutenzione del Campo da calcio in erba sintetica

Gli interventi di manutenzione saranno espletati a cura dell'Amministrazione Comunale, con esternalizzazione del servizio e pertanto esulano dagli obblighi dell'aggiudicatario della presente Procedura.

Art. 8 Attività di ristoro e commerciali

È consentito all'Impresa affidataria installare box per la vendita e/o somministrazione di bibite o simili, ferma restando l'acquisizione di ogni autorizzazione e certificazione in merito, compatibilmente con la struttura degli impianti e nel rispetto della istituzionale finalità degli stessi.

La gestione potrà avvenire direttamente o attraverso concessione a terzi, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni e nel pieno rispetto delle normative di riferimento.

Art. 9 Oneri a carico del Comune di Sanluri

Sono a carico del Comune tutte le manutenzioni straordinarie e le modifiche agli edifici ed agli Impianti.

E' fatto divieto alla Impresa appaltatrice di modificare lo stato attuale delle strutture e Impianti sportivi.

Per manutenzioni straordinarie s'intendono tutte quelle che non sono contenute nell'elenco delle ordinarie ed in particolare interventi sulle strutture murarie, sugli impianti idrici e di riscaldamento derivanti da problematiche non connesse all'uso; altresì, sono da considerarsi manutenzioni straordinarie tutti gli adeguamenti che dovessero interessare le strutture per sopraggiunte modifiche normative.

Sono altresì da intendersi straordinari tutti gli interventi che, con un lasso di tempo quinquennale o decennale, a seconda dei casi, interesseranno una ristrutturazione complessiva delle strutture e impianti sportivi.

Il Comune provvede a mantenere a norma tutte le strutture e impianti sportivi oggetto del servizio, in base alla normativa vigente e nei termini di legge in vigore.

L'Impresa appaltatrice potrà realizzare, previa autorizzazione del Comune che ne valuterà l'urgenza, lavori urgenti di manutenzione straordinaria.

Il Comune provvederà al rimborso delle somme spese previo accertamento della congruità della spesa.

L'Impresa appaltatrice non può opporsi a lavori di manutenzione straordinaria, modifica, ampliamento, miglioria inerenti le strutture e Impianti sportivi, che l'Amministrazione Comunale intenda fare a propria cura e spese, né può pretendere indennizzo alcuno.

Qualora peraltro dall'esecuzione dei lavori medesimi consegua forzatamente una sospensione totale della gestione per un periodo superiore a giorni 30 (trenta) potrà essere concordato tra le parti un recupero del periodo di inattività.

I tempi di intervento devono essere previamente comunicati (laddove non sussistano evidenti ragioni di urgenza, connesse all'adeguamento, sicurezza ed alla igienicità degli Impianti e degli edifici che impongano

l'intervento immediato) con un anticipo di almeno 2 (due) mesi e concordati con la Ditta appaltatrice nel rispetto della programmazione dell'attività del medesimo.

Sono inoltre, a carico del Comune, tutte le spese relative alle utenze:

- fornitura idrica
- fornitura di energia elettrica
- eventuale fornitura di gas

ubicate negli Impianti sportivi "Campu Nou" o nell'Impianto "Skate Park"

Art. 10 Modalità d'uso e accesso agli Impianti e strutture sportive

L'utilizzo degli Impianti e delle strutture sportive comunali si ispira al principio del libero accesso agli stessi, a favore dei cittadini.

L'Impresa affidataria dovrà fare utilizzare gli Impianti in modo corretto e nel rispetto di tutte le norme di sicurezza, di igiene, dei regolamenti comunali e delle disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura degli stessi.

L'Impresa affidataria sarà competente alla predisposizione del Programma generale e particolare di utilizzo delle strutture, in relazione a tutte le richieste di utilizzo come disciplinato dal presente articolo.

Nella predisposizione del calendario d'uso degli impianti per l'attività sportiva l'Impresa affidataria dovrà attenersi ai criteri di priorità ed alle modalità indicate dall'Amministrazione Comunale:

1. **utilizzo da parte dell'Amministrazione Comunale diretto o per attività e/o Manifestazioni patrocinate dalla stessa;**
2. **utilizzo da parte di singoli cittadini;**
3. **utilizzo da parte di Gruppi e Associazioni locali di carattere sportivo, amatoriale, ecc.**
4. **utilizzo per attività degli Istituti scolastici, di ogni ordine e grado;**
5. **utilizzo da parte di minori di anni 18**
6. **utilizzo per Manifestazioni, spettacoli, attività di carattere culturale e ricreativo non sportivo, purché compatibili con le esigenze di conservazione e funzionalità delle strutture e degli Impianti;**
7. **utilizzo da parte di altre tipologie di utenti non aventi sede legale a Sanluri**

1. UTILIZZO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DIRETTO O PER ATTIVITÀ E/O MANIFESTAZIONI PATROCINATE DALLA STESSA

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di utilizzare le strutture e gli impianti sportivi ogni qualvolta lo riterrà opportuno per iniziative promosse o patrocinate mediante un preavviso all'Impresa affidataria di almeno 7 giorni dalla data o dalle date previste per l'utilizzo garantendone la riconsegna nello stesso ordine in cui li ha ricevuti e salvaguardando al massimo il Calendario sportivo delle Società sportive.

2. UTILIZZO DA PARTE DEI CITTADINI/ UTENTI

L'assegnazione in uso degli spazi presso:

- **Impianti sportivi "Campu Nou"**
- **Impianto sportivo "Skate Park"**

dovrà essere effettuata dall'Impresa affidataria sulla base delle richieste inviate dall'utenza, a semplice richiesta verbale o con utilizzo dei sistemi di messaggistica/ e-mail, che saranno attivati e/o predisposti dall'affidataria per un'efficiente ed efficace delle richieste.

L'Impresa affidataria e l'Amministrazione Comunale pubblicizzano adeguatamente le modalità con le quali inviare le richieste di utilizzo da parte dell'utenza.

L'Impresa affidataria è tenuta a predisporre un Registro giornaliero delle richieste e dell'utilizzo degli Impianti sportivi da parte dei cittadini/utenti, **da soddisfare secondo l'ordine di presentazione**.

3. UTILIZZO DA PARTE DELLE A.S.D./SOCIETÀ SPORTIVE

Ogni A.S.D./Società sportive ha diritto a 21 ore mensili di utilizzo gratuito degli Impianti sportivi; oltre le 21 ore mensili gratuite è dovuto il pagamento della tariffa pari a € 1,00 per ogni ora di utilizzo. Non rientrano nel computo delle 21 ore mensili gratuite le ore destinate allo svolgimento dei Campionati federali.

L'attività sportiva per le squadre che partecipano ai Campionati federali potrà avere inizio a partire dal giorno 20 Agosto e terminerà il 30 giugno dell'anno successivo.

In caso di richiesta di utilizzo dal 1 Luglio al 19 Agosto le A.S.D./Società sportive dovranno presentare apposita istanza al Comune di Sanluri - Ufficio Sport.

Le autorizzazioni per l'utilizzo degli Impianti sportivi sono predisposte e rilasciate dal Comune di Sanluri – Ufficio Sport sulla base della calendarizzazione annuale programmata a seguito delle richieste inoltrate dalle Società sportive, prima dell'inizio delle attività sportive;

Laddove esistano dei presupposti tecnici che possano, per un qualsiasi motivo, essere dannosi per le condizioni delle strutture sportive il provvedimento autorizzativo potrà essere interrotto in qualsiasi momento.

4. UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI IN ORARIO SCOLASTICO DA PARTE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI COMUNALI

L'utilizzo degli Impianti sportivi da parte degli Istituti Scolastici comunali, per lo svolgimento di attività didattica e di educazione fisica/motoria, attività sportiva scolastica a carattere agonistico, Manifestazioni sportive organizzate e curate dalle Scuole di ogni ordine e grado, sarà riservato **gratuitamente**, durante l'Anno Scolastico, **nelle giornate dal lunedì al sabato nell'orario mattutino di apertura**.

Gli Istituti Scolastici comunali, provvedono a fare dettagliata richiesta al Comune di Sanluri - Ufficio Sport al fine della stipula di apposita Convenzione con il Comune.

L'utilizzo temporaneo delle strutture e Impianti sportivi per attività scolastiche e/o Manifestazioni sportive organizzate e curate dalle Scuole di ogni ordine e grado, **sarà autorizzato dal Comune di Sanluri - Ufficio Sport** con congruo anticipo, almeno 7 giorni prima, al fine di consentire all'Impresa affidataria la programmazione delle attività e la predisposizione delle strutture sportive.

5. UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DA PARTE DI SOGGETTI MINORI DI ANNI 18

È **gratuito** l'utilizzo da parte dei soggetti minori di 18 (diciotto) anni nel caso le strutture non siano occupate o precedentemente sia stato prenotato l'utilizzo; la gratuità non si applica per le attività agonistiche organizzate dalle A.S.D./Società sportive.

6. UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI

Gli Impianti sportivi "Campu Nou" e "Skate Park" possono essere concessi in uso temporaneo ad Associazioni sportive, culturali, Enti privati e pubblici, ecc., per l'organizzazione di altre Manifestazioni, iniziative sportive o anche attività diverse da quelle sportive, quali spettacoli, attività di carattere culturale e ricreativo non sportivo purché idonee, compatibili con la natura delle strutture sportive, e che non arrechino danno potenziale alle medesime, a completa e totale responsabilità dei richiedenti e nel pieno rispetto della natura e della tipologia delle strutture, delle prescrizioni legislative in ordine alla sicurezza e all'agibilità.

7. ALTRE TIPOLOGIE DI UTENTI (ES. ISTITUTI SCOLASTICI, A.S.D./ASSOCIAZIONI NON AVENTI SEDE LEGALE A SANLURI)

L'utilizzo degli Impianti sportivi da parte di altre tipologie di utenti (es. Istituti scolastici, A.S.D./Associazioni non aventi sede legale a Sanluri, residenti fuori Comune) è regolato come segue:

- si provveda a fare dettagliata richiesta al Comune di Sanluri - Ufficio Sport al fine della conseguente autorizzazione
- l'utilizzo temporaneo delle strutture e Impianti sportivi, **sarà autorizzato dal Comune di Sanluri - Ufficio Sport** con congruo anticipo, almeno **3** giorni prima, al fine di consentire all'Impresa affidataria la programmazione delle attività e la predisposizione delle strutture sportive.

Norme generali

L'Impresa affidataria:

1. è tenuta a predisporre settimanalmente il Programma con tutte le tipologie di utilizzo, anche sulla base delle richieste e/o comunicazioni inoltrate dall'Ufficio Sport; il Programma dovrà essere inviato per opportuna conoscenza all'Amministrazione Comunale, in modalità PEC a protocollo@pec.comune.sanluri.su.it; dovrà essere esposto ed aggiornato settimanalmente al pubblico, presso ogni Impianto sportivo, ovvero pubblicato e divulgato all'utenza con i social media (sito web, profilo Facebook, ecc.....)
2. assume l'impegno di assicurare ai diversi richiedenti di utilizzo delle strutture sportive, la tempestiva informazione su eventuali sospensioni od interruzioni, segnalando di volta in volta la possibilità di recuperare in ore diverse le attività non svolte o di rimborsare l'utenza;
3. assume l'impegno di assicurare la presenza di personale dipendente sia in fase di accesso alle strutture da parte dei richiedenti, che in fase di uscita nella quale è obbligo dell'aggiudicatario rilevare e/o prontamente segnalare eventuali danni da loro causati (in mancanza di tale comunicazione, il risarcimento danni sarà richiesto all'affidatario; si precisa a tal proposito l'importanza della segnalazione dell'eventuale danno indipendentemente dalla responsabilità effettiva da parte dell'affidatario del danno rilevato);

Durante le attività sportive è obbligatorio la presenza di un abilitato in possesso di regolare e valido attestato BLSD, per l'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici

Art. 11 Tariffe per l'utilizzo degli Impianti e delle strutture sportive "Campu Nou"

L'Affidatario dovrà applicare la tariffa per l'uso degli Impianti in misura non superiore a quella stabilita con Del. G.C. n. 3 del 05.012018, di seguito esposte:

A. TARIFFE PER L'ATTIVITÀ SPORTIVA

Per l'uso degli Impianti sportivi comunali è dovuto il pagamento delle tariffe indicate nei sottoelencati prospetti:

Tab. A)		
IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE "CAMPU NOU" DI VIA GRAMSCI		
TIPOLOGIA DI IMPIANTO	Tariffa oraria	
	Diurno	Notturmo
Campo calcio sintetico	€ 26,00	€ 52,00
Campo calcetto	€ 25,00	€ 40,00
Pista atletica	Gratuito	Gratuito
Tensostruttura "Il Pallone"	€ 25,00	€ 40,00

Per le tariffe di cui alla Tab. A) la distinzione tra tariffa diurna e notturna viene stabilita dall'utilizzo o meno delle luci artificiali.

Nel caso in cui si adoperino le luci artificiali durante l'orario diurno, si dovrà pagare la tariffa notturna per il tempo di utilizzo delle luci e la tariffa diurna per il tempo di utilizzo senza l'accensione dei fari.

Negli impianti sportivi "Campu Nou" non sarà consentita l'installazione di box per la vendita e/o somministrazione di bibite o simili, in quanto queste sono riservate al Gestore solo se in possesso dell'opportuna licenza o di permesso amministrativo, secondo le normative vigenti in materia.

Qualora l'Impresa affidataria non intenda realizzare la vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande, l'Amministrazione Comunale può consentire ad altri imprenditori l'esercizio dell'attività, fatto salvo il pagamento di un canone di locazione giornaliero pari a € 10,00, con una riduzione del 50% qualora l'istanza di locazione superi i 15 gg.

B. TARIFFE PER LO SVOLGIMENTO DI TORNEI, EVENTI E MANIFESTAZIONI RICREATIVE/SPORTIVE

Per la realizzazione di Tornei, Eventi e Manifestazioni ricreative/sportive sino ad un massimo di 30 giorni consecutivi è dovuto, da parte di Società sportive, Associazioni, Gruppi o singoli utenti il pagamento delle tariffe indicate nei sottoelencati prospetti:

IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE CAMPU NOU DI VIA GRAMSCI	
TIPOLOGIA DI IMPIANTO	Tariffa giornaliera
Campo calcio sintetico	€ 20,00
Campo calcetto	€ 10,00
Tensostruttura "Il Pallone"	€ 10,00

Le tariffe sopraesposte sono soggette ad eventuale variazione con atti approvati dalla Giunta Comunale, in sede di predisposizione e approvazione del Bilancio finanziario di Previsione; all'affidatario saranno tempestivamente comunicate, da parte dell'Ufficio Sport, le conseguenti variazioni con obbligo di applicazione immediata di eventuali nuovi importi tariffari.

La riscossione delle tariffe è effettuata direttamente dall'Impresa affidataria, che provvede a rilasciare regolare ricevuta fiscale in favore del soggetto richiedente.

L'Impresa affidataria ha l'obbligo di versare mensilmente le somme riscosse in favore del Comune di Sanluri mediante accredito sul C/C bancario presso UniCredit S.p.A. – Tesoreria Comunale Agenzia di Sanluri, secondo le modalità dettate dall'Ufficio Sport.

Art. 12 Importo dell'appalto

Per le prestazioni di cui al presente Capitolato, verrà riconosciuto all'Impresa appaltatrice un compenso determinato "a corpo", determinato dall'applicazione dal ribasso percentuale offerto in sede di gara:

Importo annuale a base d'asta pari a **€ 22.588,52 IVA esclusa (€ ventiduemilacinquecentottantotto/52)** per un importo complessivo triennale a base d'asta pari a **€ 67.765,56 (€ sessantasettemilasettecentosessantacinque/56)** al netto di € 1.100,00 (€ millecento/00) per oneri sicurezza rischi interferenti, non soggetti a ribasso.

Come stabilito con Del. G.C. n. 97 del 01.06.2018, per le prestazioni di cui al presente servizio si stima un importo complessivo su base annuale determinato come di seguito:

Costo personale							
Coordinatore	6	€	1.158,94	€	173,84		
Operaio spec.	10	€	1.093,06	€	273,27		
Opraio generico	24	€	1.007,51	€	604,51		
			€	1.051,61	IRAP		
					€	89,39	
					INPS	€	278,68
					INAIL	€	21,03
40			TOTALE ret	€	1.440,71	€	20.169,92
			acquisto mat e varie			€	1.500,00
			TOT		imponibile	€	21.669,92
					IVA 22%	€	4.767,38
						€	26.437,30
					oneri sic.	€	1.100,00
					IVA	€	242,00
						€	1.342,00
					utile prima imp.	€	1.120,70
					Importo Gara	€	28.900,00
IVA inclusa							

Art. 13 Modalità di pagamento

L'importo d'appalto sarà liquidato in rate mensili posticipate, dietro presentazione da parte della Ditta appaltatrice di regolare fattura fiscale.

Art. 14 Rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro

L'Affidatario deve provvedere, a sua cura e spese, all'osservanza delle disposizioni contenute nella normativa legislativa in materia di sicurezza sul lavoro (D. Lgs. n. 81 del 2008 e ss.mm.ii.), nonché a tutte le altre disposizioni normative e regolamentari che in seguito venissero approvate, restando il solo responsabile, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo e di ogni indennizzo.

L'affidataria dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi e dispositivi di protezione individuali e antinfortunistici, in relazione alle attività svolte, atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti.

Dovrà inoltre ed in ogni caso adottare, tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi, assumendo l'onere di porre eventualmente in atto tutte le misure precauzionali e gestionali atte ad impedire danni ed infortuni.

In caso di pericolo all'incolumità delle persone dovrà provvedere immediatamente a sua cura e spese, dandone comunicazione all'Amministrazione Comunale, ai necessari transennamenti e/o limitazioni e provvedimenti temporanei per il pubblico fino a che il pericolo non sia rimosso.

L'affidataria dovrà comunicare, al momento della stipulazione del contratto, l'atto di nomina e l'accettazione del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) e del Responsabile della Sicurezza dei Lavoratori.

I nominativi di tali soggetti saranno inseriti nel contratto. Nel caso che, durante lo svolgimento del servizio, l'affidatario sostituisca il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e/o il Responsabile della Sicurezza dei Lavoratori, dovrà comunicarlo almeno con anticipo di sette giorni all'Amministrazione.

Eventuali sanzioni per inadempienze derivanti dalle norme di cui ai commi precedenti sono ad esclusivo carico dell'affidatario, salvo in ogni caso la facoltà dell'Ente di procedere all'applicazione delle penalità previste dall'art. 17 del presente Capitolato.

Art. 15 Altri obblighi in capo all'Impresa aggiudicataria

Ogni responsabilità inerente e dipendente dalla gestione degli Impianti sportivi è, esplicitamente, senza eccezioni e per intero, a carico dell'Impresa affidataria che, pertanto, tiene il Comune sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose, da chiunque e a qualsiasi titolo provocate.

Sono a carico dell'aggiudicatario gli adempimenti a esso riconducibili previsti dal D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni. Tali adempimenti dovranno essere oggetto di informazione periodica da inviare all'Ufficio Sport del Comune.

L'Impresa affidataria dovrà comunicare all'Amministrazione, all'atto della stipula del contratto e per ogni successiva variazione:

- nome e qualifica del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- nome e qualifica del rappresentante per la sicurezza;
- nomi e qualifiche della squadra di emergenza e pronto soccorso;
- dichiarazione da cui risulti che i lavoratori impiegati operano nel rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene sul lavoro e che utilizzano attrezzature e dispositivi di protezione individuale idonei al lavoro;
- dichiarazione di aver fornito ai propri dipendenti la necessaria informazione e formazione per l'esecuzione delle opere e/o servizi commissionati e appaltati e che gli stessi lavoratori possiedono sufficiente formazione professionale per eseguirli.

Il Concessionario dovrà altresì provvedere:

- a predisporre il Piano di Gestione della Sicurezza, finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio e a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza;
- a installare/integrare/sostituire se deteriorata la necessaria segnaletica di sicurezza, per l'individuazione delle vie di uscita, dei servizi di supporto, dei posti di pronto soccorso e dei mezzi e impianti antincendio;
- a predisporre la planimetria generale per le squadre di soccorso, da esporre all'ingresso dell'impianto, con tutte le indicazioni previste dalla legge;
- a predisporre le planimetrie di orientamento da esporre in prossimità delle vie di esodo;
- a nominare il terzo responsabile deputato alla manutenzione e alle verifiche periodiche degli impianti elettrici, idrici e tecnologici aggiornando, altresì, costantemente i libretti di manutenzione, con la registrazione delle verifiche e degli interventi di manutenzione effettuati (a tal fine il Comune di Sanluri – Ufficio Sport si obbliga a trasmettere all'aggiudicatario le schede tecniche e di manutenzione relative alle dotazioni strumentali e alle strutture sportive).

L'Impresa affidataria dovrà garantire la revisione periodica dei presidi antincendio presenti negli Impianti edifici; il servizio dovrà essere affidato ad una Ditta specializzata e la registrazione dei controlli semestrali dovrà essere tenuta nelle forme previste dalla legge. Alla scadenza del contratto e in ogni momento su richiesta del Comune dovrà essere consegnata/esibita la documentazione attestante i controlli eseguiti.

Art. 16 Responsabilità civile e penale – Danni a persone e/o cose – Obblighi assicurativi

L'affidatario assume ogni responsabilità derivante dall'attività di operatori, per danni causati a cose o persone e arrecati a terzi o al Comune di Sanluri durante l'espletamento del servizio.

È pienamente responsabile sotto il profilo civile, penale, amministrativo e contabile delle procedure relative all'attività di gestione, sollevando, ove il sinistro non dipenda da carenze strutturali, il Comune di Sanluri da ogni responsabilità in merito ad eventuali incidenti di qualsiasi genere e natura che possono

derivare alle persone ed alle cose in seguito all'utilizzo dei locali, delle attrezzature, degli arredi e degli impianti dati in appalto.

L'affidatario provvederà a sottoscrivere apposita polizza assicurativa per l'impresa stessa, per il personale impiegato e per gli utenti, per la responsabilità civile dei terzi e prestatori d'opera (RCT – RCO), ossia verso gli utenti e di qualsiasi altra persona che si trovi nei locali oggetto del servizio, nonché per danni a cose a chiunque appartenenti e a persone, esonerando espressamente il Comune di Sanluri da qualsiasi responsabilità per danni o sinistri anche in itinere, che dovessero verificarsi nell'espletamento del servizio oggetto del contratto d'appalto.

In particolare, l'affidatario è tenuto a stipulare, con una primaria Compagnia Assicuratrice, per gli Impianti sportivi oggetto dell'appalto, conformemente a quanto suindicato, e consegnarne copia al Comune di Sanluri, una Polizza di assicurazione a copertura dei rischi per i danni causati nell'espletamento del servizio e per la Responsabilità civile dei terzi e prestatori d'opera (RCT – RCO), che preveda:

a. Sezione Responsabilità civile verso terzi (RCT)

a) oggetto dell'assicurazione: Responsabilità civile derivante dalla gestione e dall'uso degli Impianti e delle strutture sportive,

immobili e impianti tutti compresi;

b) massimale minimo di garanzia: **€ 1.500.000,00** unico, fermo restando la responsabilità dell'Affidatario per danni eccedenti tale massimale.

b. Sezione Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro

a) massimali minimi: **€ 1.500.000,00 per sinistro**, con il minimo di €. 1.000.000,00 per prestatore di lavoro infortunato, fermo restando la responsabilità dell'Affidatario per danni eccedenti tali massimali.

Copia conforme delle polizze di cui al presente articolo dovrà essere consegnata all'Ente appaltante, presso il Settore, entro il termine perentorio di 3 (tre) giorni antecedenti la data fissata dall'Amministrazione Comunale per la consegna delle prestazioni.

Resta inteso che le polizze stipulate non liberano l'appaltatore dalle proprie responsabilità, avendo esse esclusivo scopo di ulteriore garanzia, essendo il Comune di Sanluri esonerato da qualsiasi tipo di responsabilità derivante dall'esecuzione del servizio, ed essendo a carico dell'affidatario le responsabilità non garantite da eventuali scoperti e/o franchigie inserite nei contratti di assicurazione.

Nell'ambito del presente appalto, l'affidataria dovrà attenersi alle condizioni d'uso e di esercizio degli impianti previste dalla normativa vigente in materia di sicurezza, oltre ad ogni prescrizione disposta dalla C.V.L.L.P.S., dai VV.FF. e dall'A.S.L.

Art. 17 Inadempienze

Il servizio oggetto del presente appalto dovrà essere svolto con le modalità previste dal presente Capitolato. L'appaltatore non potrà in nessun caso sospendere il servizio con sua decisione unilaterale, nemmeno qualora siano in atto controversie con l'Amministrazione Comunale.

In caso di inadempimento di una qualsiasi delle condizioni previste dal presente Capitolato, per motivi imputabili all'affidatario, l'Amministrazione Comunale diffiderà in forma scritta, comunicata principalmente via PEC, l'affidatario ad ottemperare agli obblighi assunti, quando l'adempimento sia ancora possibile e fatto salvo il risarcimento di ogni altro danno.

L'affidataria ha l'obbligo di provvedere con la massima urgenza e comunque non oltre 3 (tre) giorni dal momento della contestazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

Qualora entro tale termine, o nei termini più brevi indicati dall'Amministrazione Comunale, l'affidatario non provveda e/o non presenti le proprie controdeduzioni, e nel caso di prestazioni non eseguite ovvero eseguite in modo parziale, secondo valutazione unilaterale, l'Amministrazione Comunale applicherà una penale nelle misure sottoindicate, ed avrà la facoltà di ordinare e fare eseguire d'ufficio, nel modo ritenuto più opportuno e a spese dell'affidataria, gli interventi necessari addebitando tali spese all'affidataria medesima.

In particolare:

– in caso di inadempimento di una qualsiasi delle condizioni previste dal presente Capitolato, imputabili all'affidatario, si applicherà una penale il cui ammontare è stabilito tra un minimo di € 200,00 e un massimo di € 1.500,00;

- in caso di chiusura degli Impianti sportivi, per fatto imputabile all'affidatario, si applicherà una penale di € 100,00 per ogni giorno di chiusura;
- nel caso in cui l'affidatario venga meno agli obblighi inerenti il servizio di sorveglianza e custodia e della gestione della sicurezza degli impianti, e/o ometta o ritardi l'effettuazione delle segnalazioni a cui sia tenuto in base al presente Capitolato, si applicherà una penale pari a € 150,00 per ciascuna infrazione riscontrata.

L'applicazione delle penali non solleva l'affidatario dagli oneri dei danni di qualsiasi natura e genere, sia nei confronti dell'Amministrazione, sia nei confronti di terzi.

La penale verrà trattenuta dall'Amministrazione sui crediti dell'affidataria derivanti dal contratto.

L'affidatario non risponde della sospensione o riduzione del servizio dovuta a fatti allo stesso non imputabili ovvero a causa di forza maggiore quali sospensione dell'erogazione dell'energia elettrica, del servizio idrico, del riscaldamento, ecc., limitazione delle utenze stabilite dalle autorità competenti, dalle Leggi dello Stato e dalla Regione, da ordinanze degli ordini competenti, scioperi indetti da organizzazioni di categoria.

L'affidatario deve dare immediata comunicazione scritta al Comune di Sanluri – Ufficio Sport del verificarsi di tali situazioni.

Art. 18 Risoluzione del contratto

Qualora le inadempienze, causa delle penalità di cui all'art. 17), si dovessero ripetere o qualora le inadempienze siano tali da:

- compromettere e rendere insoddisfacente il servizio, in ordine alla qualità del servizio in oggetto;
- evidenziare inadempienze normative, retributive e/o assicurative verso il personale dipendente;
- far rilevare una ingiustificata sospensione od abbandono di tutto o parte del servizio, anche per un solo giorno;

l'Amministrazione Comunale ha facoltà di diffidare l'affidataria all'adempimento entro un congruo termine, dichiarando che, decorso inutilmente detto termine, il contratto si intenderà risolto, procedendo nei confronti della ditta alla determinazione dei danni eventualmente sofferti e rivalendosi con l'incameramento della cauzione e, se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento pieno dei danni.

In questo caso, all'affidatario potrà essere corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese ed i danni conseguenti, per i quali l'Ente potrà anche rivalersi su eventuali crediti della ditta, ove il deposito cauzionale non fosse sufficiente.

Tutte le clausole del presente Capitolato sono comunque essenziali e, pertanto, ogni eventuale inadempienza può produrre una immediata risoluzione del contratto stesso, di diritto o di fatto.

La risoluzione del contratto è dichiarata con semplice preavviso di 15 (quindici) giorni, da trasmettere con lettera raccomandata AR.

L'Amministrazione si riserva, inoltre, la facoltà di risolvere il contratto in qualsiasi momento, con preavviso di 60 (sessanta) giorni con raccomandata AR, qualora venisse modificato il tipo di gestione del servizio, venissero meno tutte o parte delle esigenze del presente appalto e di recedere dallo stesso contratto, per motivazione di pubblico interesse.

La risoluzione del contratto per causa imputabile all'affidatario potrà determinare l'esclusione dello stesso dalla partecipazione ad altre gare bandite dall'Amministrazione Comunale, per analoghi servizi, nei due anni successivi alla data di risoluzione del contratto.

Art. 19 Revoca affidamento Gestione

L'affidamento della gestione delle strutture e Impianti sportivi potrà essere revocato in qualunque momento per i seguenti motivi:

- mancato rispetto degli orari di apertura e chiusura, senza motivazione adeguata;
- arbitrario abbandono, da parte dell'Affidatario, delle strutture e Impianti sportivi;
- grave inadempimento e/o reiterate (almeno due) e gravi infrazioni alle disposizioni di cui al presente Capitolato;
- alterazione o modificazione sostanziale, senza la prescritta autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, della destinazione di uso delle strutture e Impianti sportivi;

- mancata effettuazione, con la dovuta diligenza, delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie (per quest'ultima quando dovute) oltreché mancata reintegrazione delle dotazioni, ecc.;
- mancato perseguimento delle finalità proprie delle strutture e Impianti sportivi;
- frode a danno dell'Amministrazione Comunale o di altri Enti pubblici;
- danni agli ospiti e fruitori, all'Amministrazione Comunale, ai beni di proprietà dell'Amministrazione stessa derivanti da dolo o colpa grave;
- gravi irregolarità nei versamenti previdenziali ed assistenziali nei confronti del personale utilizzato.

Art. 20 Recesso

E' facoltà della Ditta affidataria recedere unilateralmente dal contratto. In tal caso, all'Appaltatore è riconosciuto il pagamento di un corrispettivo commisurato alla parte del servizio prestato, escluso ogni risarcimento o indennizzo.

La facoltà di recesso di cui al presente articolo dovrà essere esercitata mediante trasmissione di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con preavviso di almeno 90 giorni.

Art. 21 Risoluzione contrattuale

Ai sensi dell'art. 1456 C.C., nel caso dovessero verificarsi reiteratamente (più di tre volte per la medesima ipotesi di inadempimento) gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate dall'aggiudicatario anche a seguito di diffide formali dell'Amministrazione Comunale ovvero un grave danno all'immagine dell'Amministrazione Comunale, l'Amministrazione Comunale stessa si riserva la facoltà di risolvere il contratto con comunicazione scritta in forma di lettera raccomandata A/R.

Sono fatti salvi i diritti di risarcimento all'Amministrazione per eventuali danni subiti, con tutte le conseguenze di legge e di contratto che detta risoluzione comporta, ivi compresa la possibilità di affidare ad altri la gestione in sostituzione della Ditta appaltatrice.

Quest'ultima si impegna a concordare le modalità organizzative di subentro.

Art. 22 Controlli e verifiche

Fatte salve le competenze degli organi statali, regionali e provinciali in relazione ai controlli di legge, la gestione delle strutture e Impianti sportivi e la erogazione dei servizi ad essa riconducibili, sono soggetti al controllo dell'Amministrazione Comunale.

Il Comune di Sanluri potrà verificare, in qualsiasi momento, la rispondenza della attività svolta dall'Affidatario ai principi dell'Atto costitutivo dello stesso, l'osservanza delle clausole contenute nel presente Capitolato e l'applicazione puntuale delle tariffe prestabilite.

In proposito l'Amministrazione Comunale ha diritto in ogni tempo e momento, a mezzo di propri incaricati, senza obbligo di preavviso e senza che ciò comporti interruzione di attività, di accedere ed ispezionare le strutture sportive (locali, impianti, attrezzature, ecc.), verificarne lo stato d'uso, valutare gli interventi manutentivi e di rinnovamento in sostituzione dell'Affidatario e gli eventuali danni causati ai beni mobili ed immobili presi in consegna dall'Affidatario stesso, nonché di controllarne la conduzione sia dal lato tecnico che da quello operativo e qualitativo, in linea con gli standard di categoria e nel rispetto delle disposizioni di legge e del Capitolato.

E' comunque inteso che durante tali ispezioni gli incaricati dell'Amministrazione Comunale osserveranno ogni cura per turbare il meno possibile il funzionamento normale delle attività operative.

Le eventuali anomalie, disfunzioni o deficienze saranno notificate per iscritto all'Affidatario, il quale sarà obbligato a porre adeguato rimedio entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione della notifica, fermo restando ogni responsabilità amministrativa, civile e penale a carico dell'Affidatario, per le inadempienze che fossero riscontrate da organismi pubblici di controllo, in contravvenzione a norme di leggi e regolamentari ed ogni altro e maggiore danno arrecato all'Amministrazione Comunale.

In caso di accertato inadempimento a quanto notificato, all'Affidatario verrà assegnato un ulteriore termine perentorio, trascorso inutilmente il quale l'Amministrazione Comunale avrà diritto, a suo insindacabile giudizio in ordine a quanto riscontrato, di risolvere il Contratto d'appalto in danno ed a spese dell'Affidatario,

senza altre formalità, ovvero di sostituirsi all'Affidatario stesso, nell'espletamento delle proprie incombenze, addebitandogli le conseguenti spese con detrazione, senza ulteriore adempimento, dalle quote di compenso ancora da corrispondere.

L'Amministrazione Comunale e l'Affidatario verificheranno congiuntamente e periodicamente l'andamento organizzativo (a cura del Servizio Affari Generali), nonché lo stato di manutenzione delle strutture e Impianti sportivi (a cura del Servizio Tecnico).

Art. 23 Rapporti tra l'Amministrazione Comunale e la Ditta appaltatrice

L'Affidatario si impegna a comunicare mensilmente la previsione dell'attività gestionale da svolgere negli impianti in gestione, nonché il prospetto delle attività sportive e/o di aggregazione svolte nel mese precedente nelle strutture e impianti sportivi in gestione.

L'Affidatario inoltre, provvederà a segnalare all'Amministrazione Comunale quelle circostanze e fatti, non direttamente riconducibili al servizio, che possono impedirne od ostacolare o rallentarne il regolare svolgimento, adoperandosi, nello stesso tempo ed entro gli ambiti di pertinenza, alla eliminazione degli stessi.

Art. 24 Pubblicità

Ogni forma di pubblicità all'interno delle strutture e Impianti sportivi, oggetto del presente Capitolato, è consentita nel rispetto delle vigenti norme di legge e della pertinente regolamentazione comunale, ad eccezione della pubblicità sonora.

E' comunque consentita la diffusione sonora di comunicazioni di servizio, di comunicazioni inerenti l'attività della Ditta appaltatrice e di comunicazioni sulle attività istituzionali del Comune di Sanluri.

La Ditta appaltatrice ha facoltà e diritto esclusivo di installare materiale pubblicitario e cartellonistica, esporre targhe, scritte ed insegne pubblicitarie sull'arredo, all'interno ed entro il perimetro delle strutture e impianti sportivi.

Gli oneri conseguenti sono a carico della Ditta appaltatrice.

I contenuti dei messaggi pubblicitari non devono essere contrari alla morale ed all'ordine pubblico.

Nessuna responsabilità fa carico all'Amministrazione Comunale per eventuali manomissioni del materiale pubblicitario.

La Ditta appaltatrice ha l'obbligo di richiedere l'autorizzazione all'Amministrazione Comunale e di osservare le disposizioni impartite dai competenti Servizi comunali, in ordine alla ubicazione ed alle modalità di collocazione e di esecuzione della pubblicità, nonché di attenersi a tutte le prescrizioni che si rendono necessarie per conservare la funzionalità ed il decoro delle strutture sportive.

La Ditta appaltatrice è tenuta a comunicare di volta in volta all'Amministrazione Comunale l'avvenuta installazione dei cartelli o pannelli pubblicitari fissi.

Tutta la pubblicità effettuata all'interno degli Impianti e delle strutture sportive è soggetta al pagamento dell'imposta di pubblicità a norma delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

In caso di conclusione di contratti con Ditte specializzate per la gestione della pubblicità, tali contratti non possono avere una durata superiore a quella di cui all'Affidamento del servizio.

Art. 25 Riconsegna dei beni mobili ed immobili

I locali, gli impianti e le loro attrezzature concesse in uso dovranno essere riconsegnati al Comune di Sanluri, al termine dell'Affidamento del servizio, in condizione di uso normale e di regolare funzionamento e nello stato di fatto e di diritto in cui sono stati presi in consegna.

La riconsegna dei locali, degli impianti e delle attrezzature dovrà risultare da appositi verbali da firmare in contraddittorio con il Responsabile del Servizio di questo Ente.

Art. 26 Divieti

E' fatto tassativo divieto di sub-cessione anche parziale e sotto qualsiasi forma, in tutto od in parte, del servizio da parte dall'Affidatario, a pena di risoluzione immediata del Contratto d'appalto steso in suo danno.

In caso di infrazione alle norme di cui al presente atto, commessa dal sub-affidatario, unica responsabile verso l'Amministrazione Comunale e verso i terzi sarà esclusivamente la Ditta appaltatrice.

Art. 27 Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Affidatario, con la sottoscrizione della presente Convenzione, si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii.

Le parti danno atto che le transazioni dell'Affidamento del Servizio dovranno transitare solo ed esclusivamente su conti correnti bancari o postali accesi presso Banche o presso Poste Italiane S.p.A.

Per quanto sopra le parti convengono espressamente che, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della suddetta Legge 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determinerà la risoluzione di diritto del contratto.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'Art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 e ss.mm.ii. procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

La Ditta appaltatrice si impegna a comunicare alla Stazione appaltante il conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, sul quale effettuare i relativi pagamenti, e le generalità delle persone autorizzate ad operare su tale conto corrente.

Art. 28 Disposizioni generali e finali

Per quanto non regolamentato dalla presente Convenzione si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

Le parti concordano che definiranno amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla Convenzione. Qualora ciò non fosse possibile, le stesse rimettono la definizione della controversia al giudizio del Foro ordinario. La presente Convenzione regolante i rapporti tra l'Amministrazione Comunale e l'Affidatario sarà registrata in caso d'uso e a spese dell'Affidatario medesimo.

Art. 29 Spese di contratto

Tutte le spese di stipulazione e registrazione del contratto ed ogni altra conseguente sono a carico della Ditta aggiudicatrice.

Agli effetti della registrazione si richiede l'applicazione dell'imposta in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R.26.04.1986, n.131 e ss.mm.ii.

Art. 30 Controversie

Qualunque contestazione potesse sorgere o manifestarsi nel corso del servizio, non darà mai diritto all'Impresa appaltatrice di assumere decisioni unilaterali, quali sospensione, riduzione o modificazione del servizio.

Tutte le controversie, riguardanti la corretta applicazione delle procedure previste dal presente Capitolato e quindi dell'esecuzione del contratto, dovranno essere preliminarmente esaminate dalle parti in via amministrativa.

Per la definizione delle eventuali controversie, per le quali non sia stato possibile addivenire all'accordo bonario, è esclusa la competenza arbitrale.

Organo competente per le procedure di ricorso è il TAR di Cagliari, con sede in Via Sassari, 09124 Cagliari, Italia – Tel 070 679751, fax 070 67975230.

Art. 31 Tutela della riservatezza

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 l'Affidatario tratta i dati raccolti al solo fine dell'esecuzione del servizio affidato e, comunque, in applicazione della predetta legge.

Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, l'Affidatario è responsabile del trattamento degli stessi ai sensi della citata legge.

Art. 32 Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni legislative vigenti in materia

Art. 33 Responsabile del Servizio e Responsabile del Procedimento

Responsabile del Servizio: Dr. Marco Zedda

tel. 070 9383252 fax 070 9383226 – e-mail: protocollo@comune.sanluri.su.it

Responsabile del Procedimento: Dr. Alessandro Carlo Careddu

tel. 070 9383243 fax 070 9383226 – e-mail: ac.careddu@comune.sanluri.su.it

indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.sanluri.vs.it

Sanluri (SU), 17.07.2018



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

f.to Dr. Marco Zedda

Il Responsabile del procedimento

f.to Dr. Alessandro Carlo Careddu